

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1244)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati SCAIOLA, SARTI, SAVIO, LO BELLO e ZOPPI

(V. Stampato Camera n. 953)

approvato dalla II Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio - Affari interni e di culto - Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 28 febbraio 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 marzo 1985

Modifica dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, concernente l'inasprimento delle sanzioni amministrative per i giochi automatici e semiautomatici

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, è sostituito dal seguente:

« L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Si considerano apparecchi automatici, semiautomatici o elettronici per il gioco d'azzardo quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, dell'Enalotto e del Totip.

Per gli apparecchi automatici, semi-automatici e elettronici da trattenimento e da gioco di abilità il premio può consistere nella ripetizione di una partita e per non più di tre volte.

Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con il pagamento di un'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata ed è disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.

Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi ed, in caso di recidiva, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata ».

Art. 2.

Per la produzione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici rispondenti ai criteri di cui al precedente articolo, dovrà essere concessa apposita licenza da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero dell'interno.

Per l'importazione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici rispondenti ai criteri di cui al precedente articolo, dovrà essere concessa apposita licenza da parte del Ministero del commercio con l'estero, sentito il Ministero dell'interno.